



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7944 del 16/11/2020

Fasc. n 9.10/2020/33

Oggetto: Autorizzazione alla Società CAP HOLDING Spa alla modifica sostanziale dell'impianto di microgenerazione alimentato a biogas sito in Località Cascinello Valerio nel Comune di Robecco sul Naviglio, già autorizzato con atto n. 393 del 12/9/2013 rilasciato dal Comune di Robecco sul Naviglio Codice Identificativo Pratica: (FERA) 131896

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia**

VISTI:

- il D.Lgs n. 112/98 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;
- l'art. 12, comma 1 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;
- il D.Lgs 19 maggio 2016, n 118 Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);

VISTE altresì:

- la L.R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore ai 300 Mwt;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/2605 del 30/11/11 - Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/07;
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/3934 del 6/8/2012 - Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale;
- la D.G. della Regione Lombardia n° IX/3298 del 18/04/2012 "linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)";
- il D.d.s. 6 dicembre 2013 - n. 11674 "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della D.G.R. 3298/2012";

VISTA l'istanza, con l'allegata documentazione tecnica, presentata dalla Società CAP HOLDING S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 387/2003 in data 26/03/2020 (pr. CMMi n. 67509/2020) e perfezionata a seguito di preavviso di archiviazione in data 26/05/2020 (pr. CMMi n. 93306/2020), Pratica FERA 131896;

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda l'autorizzazione alla modifica dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) sito nel Comune di Robecco s/Naviglio - Località Cascinello Valerio snc, autorizzato con atto n. 393 del 12/9/2013 dal Comune di Robecco sul Naviglio;
- il Comune di Robecco s/Naviglio con nota Prot. Gen. 5607 Prot. Int. 23/2020 (pr. Cmmi n. 84327/2020 del 7/5/2020) ha autorizzato la Città metropolitana di Milano a procedere alla modifica del proprio atto autorizzativo n. 393 del 12/9/2013.

PRECISATO che la modifica richiesta consiste nell'alimentare l'impianto di digestione anaerobica esistente oltre che attraverso i reflui fognari, anche attraverso rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. costituiti esclusivamente da reflui alimentari al fine di incrementare la produzione di biogas e, conseguentemente, la produzione di energia elettrica. Si precisa inoltre che lo stato la modifica non comporta variazioni sostanziali rispetto alla produzione di biogas ed al suo impiego.

RILEVATO che la modifica dell'impianto richiesta è sostanziale ai sensi del D.Lgs 28/11;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. in data 03/06/2020 prot. 98346 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 14 bis lettera c) del D.Lgs 127/2016 e s.m.i., le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni indicando delle prescrizioni che vengono riportate integralmente nell'allegato "Risultanze dell'istruttoria";
- la tipologia del progetto ha permesso di gestire il procedimento mediante la conferenza semplificata in modalità asincrona, secondo quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2016 n. 127 art. 14 bis c. 1; (vedi nel caso specifico modifica all'art. 14 bis della legge 241/1990);
- tutti i pareri sono risultati favorevoli alla costruzione dell'impianto;

VISTO il parere favorevole rispetto alle norme urbanistiche e dell'edilizia del Comune di Robecco sul Naviglio (prot. CMMI n. 163807 del 24/09/2020);

CONSIDERATO che in data 03/11/2020 prot. CMMi n. 187160 la Società CAP HOLDING S.p.A. ha trasmesso l'elenco dei documenti progettuali in ultima revisione;

RITENUTO, pertanto, di concedere - ai sensi del D.Lgs 387/2003 - alla Società CAP HOLDING S.p.A., l'Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'atto autorizzativo n. 393 del 12/9/2013 rilasciato dal Comune di Robecco sul Naviglio per l'impianto di microgenerazione alimentato a biogas sito in Località Cascinello Valerio nel Comune di Robecco sul Naviglio. Codice Identificativo Pratica: (FERA) 131896;

RILEVATA la seguente sospensione dei termini:

- dal 28/07/2020 prot. n.134429 (richiesta integrazioni alla società) al 03/11/2020 prot. n.187160 (trasmissione delle integrazioni richieste);

VISTI i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modificazioni;
- R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma;

PRECISATO che è stato individuato quale responsabile del procedimento l'Ing. Laura Zanetti e responsabile dell'istruttoria amministrativa la Dott.ssa Roberta Bona che si è avvalsa del Ing. Stefano Bardo quale Funzionario Istruttore Tecnico;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.Lgs 387/2011 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" e che le stesse, ai sensi della vigente normativa costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (la variante allo strumento urbanistico è da considerarsi temporanea cioè da intendersi per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato);
- ai sensi dell'art. 4 c. 2 del DPR 327/2001 "I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione";

ATTESO che nella presente Autorizzazione confluiscono tutte le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento che, come indicato nelle premesse, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2012 n. IX /3298, paragrafo 4.4, sono competenti e hanno titolarità decisionale nel procedimento sulle rispettive materie, sia nell'ambito del presente procedimento, sia nelle fasi conseguenti attuative, di esercizio e controllo dell'impianto;

ATTESO che, in relazione al punto precedente, le materie di competenza dei principali soggetti coinvolti nel presente procedimento sono ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 3298/2012:

1. Comune: "competenza in merito a urbanistica e edilizia (L.R. 12/2005); aspetti igienico sanitari; aspetti ambientali generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano Utilizzazione Agronomica (PUA); Programma Operativo Aziendale (POA)";

2. Città metropolitana: "competenza in merito a aria (D.Lgs 152/2006), autorizzazione ambientale integrata (D.Lgs 152/2006), rifiuti (D.Lgs 152/2006); captazione acque (R.D. 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (D.Lgs 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (L.R. 52/1982); trasformazione del bosco (L.R. 31/2008, art. 43); vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (L.R. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, L.R. 12/2005)";

3. Vigili del Fuoco: "per gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi (D.Lgs 139/2006). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha la competenza in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. È un soggetto da convocare alla Conferenza di Servizi in quanto le eventuali prescrizioni in merito alla prevenzione incendi possono avere influenza anche rispetto all'Autorizzazione Unica";

4. ATS: "per l'espressione del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), per la prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente";

e che sono del Gestore locale di rete di distribuzione le "competenze per l'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione/trasmissione nel caso di impianti che immettono l'energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione";

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con Deliberazione R.G. n. 2/2014, adottato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. 56/2014 e in particolare gli artt. 49 e 51;
- gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano R.G. n. 6/2017 del 18/01/17;
- l'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)";

RICHIAMATO il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

DATO ATTO delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari e che la Società richiedente ha provveduto a versare i previsti oneri istruttori;

VISTO E PRESO ATTO della nota del Settore Rifiuti e Bonifiche (prot. CMMi n. 174361 del 13/10/2020) che in merito alla parte del presente atto relativa ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 specifica che:

1.1 fatto presente che il presente provvedimento riguarda l'attività di recupero rifiuti biodegradabili mediante digestione anaerobica e recupero energetico del biogas, mentre l'attività per il recupero delle sabbie presente all'interno del Depuratore di Robecco sul Naviglio è stata autorizzata con provvedimento

1.2 la garanzia finanziaria che l'Impresa dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano (P.IVA. 08911820960),

relativamente all'attività di gestione rifiuti (R13, R3, R1), in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 23.880,00.=, così composta:

- messa in riserva (R13) di 152 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 2.684,42.=; per l'applicazione di tale tariffa ridotta al 10% i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- recupero (R1, R3) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 2.441,3 tonnellate, pari a € 21.195,38.=;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 60/2020 e successive modificazioni è stato approvato il PEG 2020 - 2022, che prevede l'obiettivo n. 17837 - riferito all'ambito A009, alla Missione 09 e al C.d.R. ST085;

AUTORIZZA

per le ragioni indicate in premessa, ai sensi del D.Lgs 387/2003,

la società CAP HOLDING S.p.A. (con sede legale nel Comune di Assago in via del Mulino n. 2 P.IVA n. 13187590156 - Pratica FERA n. 131896):

alla modifica sostanziale dell'impianto di microgenerazione alimentato a biogas sito in Località Cascinello Valerio nel Comune di Robecco sul Naviglio, già autorizzato con atto n. 393 del 12/9/2013 rilasciato dal Comune di Robecco sul Naviglio di cui al progetto definitivo e relativi allegati tecnici (n. 17), che sono parte integrante del presente provvedimento, unitamente alle:

1. risultanze dell'istruttoria, contenente le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento;
2. prescrizioni generali e riferimenti normativi - Autorizzazioni impianti per produzione di energia elettrica - Impianti di biogas;
3. risultanze dell'istruttoria: autorizzazione - ex art.208 Dlgs 152/06;
4. prescrizioni generali e riferimenti normativi - ex art.208 Dlgs 152/06.

FATTO PRESENTE CHE

Sono confermate tutte le condizioni e le prescrizioni previste nell'Autorizzazione 393 del 12/9/2013 rilasciata dal Comune di Robecco sul Naviglio, per quanto non modificato dal presente atto.

Relativamente alla parte del presente provvedimento relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 si dà atto della nota del Settore Rifiuti e Bonifiche già richiamata in premessa (prot. CMMi n. 174361 del 13/10/2020) che specifica che:

1. l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
2. in caso di varianti all'impianto di gestione rifiuti che comportino modifiche alla linea di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili dovrà essere presentata istanza ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 28/2011;
3. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio relative all'attività di gestione rifiuti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
4. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali relative all'attività di gestione rifiuti che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.T.S. e l'A.R.P.A. competenti;
5. la garanzia finanziaria che l'Impresa dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano (P.IVA. 08911820960), relativamente all'attività di gestione rifiuti (R13, R3, D15), in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 23.880,00.=, così composta:
 - messa in riserva (R13) di 152 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 2.684,42.=; per l'applicazione di tale tariffa ridotta al 10% i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R1, R3) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 2.441,3 tonnellate, pari a € 21.195,38.=;

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, con validità temporale di dieci anni più uno;

6. la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed a quanto previsto alla relativa prescrizione dell'Allegato Tecnico inerente la gestione rifiuti, parte integrante del presente provvedimento;
7. la mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
8. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica, fermo restando che la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento di formale nulla osta e accettazione della garanzia finanziaria;
9. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda

della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

10. l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere dell'A.R.P.A. Dipartimentale. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006;

La Società CAP HOLDING S.p.A., dovrà corrispondere, come previsto al punto 13.1 lettera j) del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, all'atto di avvio dei lavori una cauzione, calcolata secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. Lombardia IX/3298 del 18/04/2012, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da prestare a favore della Città metropolitana di Milano mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo indicato nel piano di dismissione dell'impianto presentato: la cauzione dovrà essere rivalutata, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni e dovrà essere predisposta in conformità allo schema approvato dalla Regione Lombardia con D.d.s. 19/12/2014 n. 12478;

La presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Robecco sul Naviglio (MI) e di altri Enti competenti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti.

Entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la costruzione dell'impianto. L'inizio dei lavori deve essere comunicato alla Città metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune di Robecco sul Naviglio (MI) 10 giorni prima dell'avvio: trascorso il termine di un anno dalla data di notifica senza inizio dei lavori la presente autorizzazione decade automaticamente.

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori: decorsi tali termini la presente Autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Ultimato l'intervento, la Società dovrà inviare alla Città metropolitana di Milano copia della comunicazione di fine attività presentata al Comune di Robecco sul Naviglio (MI) nonché copia della certificazione di agibilità rilasciata dal Comune medesimo.

Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, la Società dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana di Milano, al Comune di Robecco sul Naviglio, ad Arpa Lombardia, all'ATS competente, al Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale.

Tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte alla verifica della loro conformità. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

L'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. 380/2001, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato e al controllo del corretto ripristino ambientale del sito interessato dall'intervento a fine vita dell'impianto.

Nella presente Autorizzazione Unica confluiscono tutte le autorizzazioni settoriali di carattere ambientale necessarie per le attività oggetto del procedimento unico, pertanto i rinnovi e le modifiche di dette autorizzazioni dovranno essere richieste ai rispettivi Enti competenti ai sensi del D.P.R. 59/2013. Si ricorda, infine che le autorizzazioni ambientali rilasciate col presente provvedimento hanno durata di 15 anni dal rilascio.

A cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni dell'insediamento, tenendo conto che:

- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale,
- prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città metropolitana di Milano, ad A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano

di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano di dismissione dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura / smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni da parte di altri Enti ed Uffici competenti.

INFORMA CHE

Si attesta che il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato all'art. 5, del Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)", a rischio alto e sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei termini prescritti dalla legge si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni derivanti da ulteriori Enti o soggetti competenti, demandando in particolare all'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio (MI) quanto di competenza in materia di progettazione esecutiva dell'intervento.

Si precisa altresì che, ai sensi della vigente normativa e ai sensi della DGR Lombardia IX/3298 del 18.04.2012 - Parte X Controlli e sanzioni, "in fase di costruzione e di esercizio degli impianti le amministrazioni effettuano i controlli per le materie per cui hanno competenza secondo normativa".

Il presente provvedimento viene notificato alla Società CAP HOLDING S.p.A. e trasmesso all'ARPA Lombardia, al Comune di Robecco sul Naviglio e a tutti i soggetti ed Enti, invitati alla Conferenza dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza.

La Società CAP HOLDING S.p.A. ha trasmesso in data 12/11/2020 prot. 191546 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e degli allegati come previsto dal D.P.R. 642/72.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On Line della Città metropolitana.

Si dà atto che il presente atto non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2016.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
(Arch. Giovanni Roberto Parma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.10/2020/33

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica R.G. n. 7944 del 16/11/2020 rilasciata a CAP HOLDING S.p.A., ai sensi del DG.Lgs 387/2003 e contestuale modifica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 della parte relativa la gestione rifiuti organici biodegradabili. Impianto di microgenerazione alimentato a biogas, sito nel depuratore di acque reflue urbane del Comune di Robecco sul Naviglio (MI). Pratica FERA 278096.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia**

PREMESSO che il 06/02/2024 (atti CMMi n. 20940 del 06/02/2024) è stato avviato il procedimento relativo all'istanza presentata il 11/05/2023 (prot. CMMi n. 74137/2023 dalla Società CAP HOLDING S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per la modifica dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) sito a Robecco sul Naviglio (MI) - Località Cascinello Valerio snc. FERA278096;

VISTA la normativa di Settore, art. 28 comma.1, lett. e bis), della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i. che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza a svolgere le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

RICHIAMATA la seguente autorizzazione:

- R.G. n. 7944 del 16/11/2020 Autorizzazione alla Società CAP HOLDING Spa alla modifica sostanziale dell'impianto di microgenerazione alimentato a biogas sito in Località Cascinello Valerio nel Comune di Robecco sul Naviglio, già autorizzato con atto n. 393 del 12/9/2013 rilasciato dal Comune di Robecco sul Naviglio Codice Identificativo Pratica:(FERA) 131896;

PRESO ATTO che Il presente provvedimento recepisce e sostituisce, limitatamente alla parte riguardante le macchine per la produzione di energia (in particolare quelle afferenti ai punti di emissione: Ea2, Ea3, Ea4, Ea5, Ea6, Ea7, Ea8), il provvedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli ex artt. 269 e 281 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. mediante R.G. n. 165/2017 del 13/01/2017 rilasciata da Città Metropolitana di Milano;

PRESO ATTO che il presente provvedimento recepisce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 3/11/2021 di Robecco sul Naviglio

CONSIDERATO che la modifica richiesta è sintetizzata al punto 3 delle RISULTANZE parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché dei seguenti documenti istruttori parte integrante del presente provvedimento:

- Risultanze dell'istruttoria, contenenti le motivazioni alla base della presente autorizzazione e le prescrizioni indicate nelle proprie determinazioni dagli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi (art. 14 bis lettera c, della L 241/90);
- allegati tecnici del progetto definitivo n. 23;

RILEVATO che, dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con le prescrizioni riportate negli allegati sopra citati;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

1. la documentazione progettuale consente di valutare compiutamente il progetto e le motivazioni alla base della scelta

progettuale;

2. Le modifiche al sistema di produzione di energia sono finalizzate a garantire la massima flessibilità del sistema. L'introduzione di due nuove microturbine di taglia inferiore alle precedenti (65kW) e con elevata capacità di modulazione, permetterà di generare energia elettrica continuativamente riuscendo ad "inseguire" la produzione di biogas che ha un andamento stagionale legato alla variabilità del carico in ingresso.

3. L'aumento della produzione di energia elettrica da impiegare in autoconsumo all'interno dell'impianto comporta un efficientamento dell'impianto nel suo complesso che risulta in linea con i dettami e le indicazioni contenute nella nuova direttiva europea acque reflue in approvazione al Parlamento Europeo in queste settimane che prevede esplicitamente il raggiungimento della progressiva neutralità energetica degli impianti di depurazione.

4. L'iniziativa è sinergica per l'implementazione delle buone pratiche di economia circolare, per una ottimale gestione delle risorse e per agevolare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sezione Fanghi, paragrafo "17.7 Indicazioni per la corretta gestione e possibili attività di minimizzazione".

5. L'esigenza in termini territoriali è dimostrata dall'effettiva domanda da parte di produttori di rifiuti liquidi agroalimentari tale per cui l'attuale capacità dell'impianto di Robecco sul Naviglio così come quella degli impianti di Canegrate e San Giuliano Ovest del medesimo gestore risultano saturate.

6. "Le modifiche richieste riguardano la stabilizzazione delle attività già in essere, integrando appieno il concetto di economia circolare all'interno di un progetto industriale legato alla depurazione, al risparmio e al riutilizzo delle risorse. In termini di sostenibilità ambientale, l'intervento mira a favorire l'autosufficienza energetica dell'impianto attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti e mediante l'utilizzo di risorse di scarto, in questo caso rifiuti, prodotti nel territorio".

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Conferenza di Servizi, convocata in modalità sincrona, sulla base di tutte le integrazioni documentali, delle risultanze istruttorie dei vari Enti e dei rispettivi pareri si è conclusa con esito positivo all'approvazione del progetto in oggetto ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- in merito al presente provvedimento si sono espressi:
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano - Nota prot. CMMi n. 14203/2024 del 26/01/2024;
 - ATO - Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano - Nota prot. CMMi n. 64832 del 15/04/2024;
 - ATS Milano e Città Metropolitana. Nota prot. CMMi n. 65113 del 15/04/2024
 - Comune di Robecco sul Naviglio. Parere espresso durante la CDS del 15/04/2024
 - Parco del Ticino. Nota CMMi prot. n. 57918 del 03/04/2024
 - Settore Risorse Idriche e attività estrattive della Città Metropolitana di Milano. Nota prot. CMMi n. 86747 del 21/05/2024
 - Settore Rifiuti e bonifiche della Città Metropolitana di Milano. Nota prot. CMMi n. 94980 del 04/06/2024;
- sono state valutate sia le risultanze istruttorie, sia le prescrizioni impartite che hanno rilevato, anche attraverso modifiche integrative, che il progetto è conforme alla normativa vigente;

FATTO PRESENTE CHE la presente autorizzazione comporta anche una modifica all'attività di gestione dei rifiuti, necessaria per l'efficientamento del recupero energetico, si specifica quanto segue:

- il presente provvedimento riguarda l'attività di recupero rifiuti biodegradabili mediante digestione anaerobica e recupero energetico del biogas, mentre l'attività per il recupero delle sabbie presente all'interno del Depuratore di Robecco sul Naviglio già autorizzata con distinto provvedimento, per la quale attività è in corso un procedimento di variante;
- l'Impresa ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 9649 del 15/12/2021, emesso da Città metropolitana di Milano, con il quale è stata decretata l'esclusione dalla procedura VIA del progetto in argomento;
- l'importo totale della garanzia finanziaria o del deposito cauzionale, che l'Impresa dovrà prestare a favore di Città Metropolitana di Milano (P.IVA. 08911820960), relativamente all'attività di gestione rifiuti (R13, R12DA, R1), in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 65.139,43.=, così composta:
 - messa in riserva (R13) di 1288 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 22.748,66 . = ;
 - per l'applicazione di tale tariffa ridotta al 10% i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R1, R12DA) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 27.465 tonn, pari a € 42.390,77.=;

qualora l'azienda dovesse acquisire la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 estesa anche al processo di gestione dei rifiuti, l'importo della polizza viene rideterminato in euro 39.083,66.=, previa trasmissione formale dell'avvenuto rilascio del certificato da parte dell'ente certificatore a questa CMMI;

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

la Società CAP HOLDING S.P.A., sede legale ad Assago (MI) in Via del Mulino n. 2 - P.IVA n. 13187590156,

1) alla modifica non sostanziale, ai sensi del D.Lgs 387/2003, dell'Autorizzazione 7944 del 16/11/2020, come descritta in premessa, di cui al progetto definitivo e relativi allegati tecnici (n. 23) che sono parte integrante del presente provvedimento, unitamente alle risultanze dell'istruttoria contenente le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento, e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1.1) La Società CAP HOLDING S.p.A., dovrà corrispondere, come previsto al punto 13.1 lettera j) del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, all'atto di avvio dei lavori una cauzione, calcolata secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. Lombardia IX/3298 del 18/04/2012, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da prestare a favore della Città metropolitana di Milano mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo indicato nel piano di dismissione dell'impianto presentato: la cauzione dovrà essere rivalutata, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni e dovrà essere predisposta in conformità allo schema approvato dalla Regione Lombardia con D.d.s. 19/12/2014 n. 12478;

1.2) La presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Robecco e di altri Enti competenti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti.

1.3) Nella presente Autorizzazione Unica confluiscono tutte le autorizzazioni settoriali di carattere ambientale necessarie per le attività oggetto del procedimento unico, pertanto i rinnovi e le modifiche di dette autorizzazioni dovranno essere richieste ai rispettivi Enti competenti ai sensi del D.P.R. 59/2013. Si ricorda, infine che le autorizzazioni ambientali rilasciate con il presente provvedimento hanno durata di 15 anni dal rilascio.

1.4) Entro tre anni dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la costruzione dell'impianto tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. L'inizio dei lavori deve essere comunicato alla Città metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune di Robecco 10 giorni prima dell'avvio: trascorso il termine di un anno dalla data di notifica senza inizio dei lavori la presente autorizzazione decade automaticamente.

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori: decorsi tali termini la presente Autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

2) alla Modifica dell'autorizzazione unica R.G. n. 7944 del 16/11/2020 rilasciata per la gestione rifiuti organici biodegradabili, all'interno del depuratore di Robecco sul Naviglio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 da autorizzarsi nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell' art. 12 del d.lgs. 387/2003, con le seguenti prescrizioni specifiche:

2.1) l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006, ha la durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione unica R.G. n. 7944 del 16/11/2020 come richiamato nello stesso e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza (15/11/2030);

2.2) in caso di varianti all'impianto di gestione rifiuti che comportino modifiche alla linea di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili dovrà essere presentata istanza ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 28/2011;

2.3) ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio relative all'attività di gestione rifiuti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

2.4) in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali relative all'attività di gestione rifiuti che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.T.S. e l'A.R.P.A. competenti;

2.5) l'importo totale della garanzia finanziaria o del deposito cauzionale, che l'Impresa dovrà prestare a favore di Città Metropolitana di Milano (P.IVA. 08911820960), relativamente all'attività di gestione rifiuti (R13, R12DA, R1), in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 65.139,43.=, così composta:

- messa in riserva (R13) di 1288 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 22.748,66.=; per l'applicazione di tale tariffa ridotta al 10% i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;

- recupero (R1, R12DA) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 27.465 tonn, pari a € 42.390,77.=;

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, con validità temporale di dieci anni più uno

rispetto al provvedimento R.G. n. 7944 del 16/11/2020 ;

2.6) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere allo scrivente Ente, conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria, sotto forma di polizza fidejussoria o deposito cauzionale, per un importo totale determinato in € 65.139,43.= con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione;

2.7) l'efficacia della presente autorizzazione, per il solo aspetto delle varianti richieste, è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunicherà l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata o appendice per la rideterminazione dell'importo;

2.8) la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, della variante sostanziale medesima;

2.9) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo.

3) Fatto presente che

3.1) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni derivanti da ulteriori Enti o soggetti competenti, e i relativi rinnovi, demandando in particolare all'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio quanto di competenza in materia di progettazione esecutiva dell'intervento.

3.2) L'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art.27 del D.P.R. 380/2001, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato e al controllo del corretto ripristino ambientale del sito interessato dall'intervento a fine vita dell'impianto. Si è preso atto del parere favorevole dell'Amministrazione comunale e si precisa che eventuali modifiche di tipo edilizio che dovessero intervenire successivamente al rilascio della presente autorizzazione dovranno essere trasmesse e valutate dalla Amministrazione comunale competente, successivamente la CMMI ne prenderà atto-

3.3) Le materie di competenza dei principali soggetti coinvolti nel presente procedimento sono ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 4803/2021:

3.3.1. Comune: "competenza in merito a urbanistica e edilizia (L.R. 12/2005); aspetti igienico sanitari; aspetti ambientali generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano Utilizzazione Agronomica (PUA); Programma Operativo Aziendale (POA)";

3.3.2. Città metropolitana: "competenza in merito a aria (D.Lgs 152/2006), autorizzazione ambientale integrata (D.Lgs 152/2006), rifiuti (D.Lgs 152/2006); captazione acque (R.D. 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (D.Lgs 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (L.R. 52/1982); trasformazione del bosco (L.R. 31/2008, art. 43); vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (L.R. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, L.R. 12/2005)";

3.3.3. Vigili del Fuoco: "per gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi (D.Lgs 139/2006). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha la competenza in materia di sicurezza e prevenzione antincendio.

3.3.4. ATS: "per l'espressione del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), per la prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente";

3.3.5. sono del Gestore locale di rete di distribuzione le "competenze per l'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione/trasmissione nel caso di impianti che immettono l'energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione";

3.4) sono confermate tutte le condizioni e le prescrizioni previste nell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7944 del 16/11/2020 richiamata in premessa, per quanto non modificato dal presente atto.

4) per il presente provvedimento è stata compilata la check - list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento.

5) Il presente provvedimento viene notificato alla Società Cap Holding S.P.A. e trasmesso all'ARPA Lombardia, al Comune di Robecco sul Naviglio e a tutti i soggetti ed Enti invitati alla Conferenza dei Servizi per quanto di rispettiva competenza e al Servizio inquinamento atmosferico del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città metropolitana di Milano al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Direttore del Settore

Qualità dell'aria, rumore ed energia
(Arch. Marco Felisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Responsabile del procedimento: Laura Zanetti
Supporto tecnico all'istruttoria: Stefano Bardo